

ADEMPIMENTI

Dal 1 ottobre 2015 il nuovo INTRA - 12

di Luca Mambrin

L'Agenzia delle entrate con il provvedimento del 25 agosto 2015 ha approvato il nuovo modello **Intra - 12**.

A riguardo, si ricorda che si è reso necessario adeguare la **nuova modulistica** a seguito delle modifiche introdotte all'art. 49 del D.L. n. 331/1993, che disciplina tale adempimento, dalla Legge n. 228/2012 (la Finanziaria del 2013) la quale ha previsto che la presentazione del modello Intra - 12 debba essere effettuata **entro la fine di ciascun mese indicando l'ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente** (e quindi non più per gli acquisti registrati nel mese precedente).

Il nuovo modello deve essere utilizzato, a decorrere dal **1 ottobre 2015**, da:

- gli enti, associazioni, altre organizzazioni di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 (**enti non commerciali**), **non soggetti passivi d'imposta** ed i **produttori agricoli in regime di esonero** che hanno effettuato **acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro** previsto dall'art. 38 comma 5 lett. c) del D.L. n. 331/1993, ovvero qualora in relazione a tali acquisti abbiano **optato per l'applicazione dell'iva** in Italia;
- gli enti, associazioni, altre organizzazioni di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 (**enti non commerciali**), **non soggetti passivi d'imposta** e **produttori agricoli in regime di esonero** che sono tenuti ad assumere la qualifica di debitori d'imposta per acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti mediante l'applicazione del meccanismo del reverse charge;
- **gli enti non commerciali soggetti passivi Iva**, limitatamente alle operazioni di **acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali**,

Le istruzioni precisano che il nuovo Intra - 12 deve essere presentato per **comunicare l'ammontare**:

- degli **acquisti intracomunitari di beni** le cui fatture sono state ricevute **il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione**;
- degli **acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea**, le cui fatture sono state ricevute **il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione** ai sensi dell'art. 17 comma 2, secondo periodo del D.P.R. n. 633/72;
- degli **acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea**,

effettuati nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione per i quali il dichiarante ha emesso autofattura ai sensi dell'art. 17 comma 2, primo periodo del D.P.R. n. 633/72);

- degli **acquisti intracomunitari** per i quali è stata emessa **autofattura** ai fini della regolarizzazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 46 comma 5 del DL n. 331/93, **nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione.**

Nel campo *“Periodo di riferimento”*, ulteriore aspetto innovativo della modulistica, occorre indicare:

- il **mese di ricezione delle fatture emesse da soggetti comunitari**;
- il **mese di effettuazione degli acquisti** da soggetti non comunitari o da soggetti comunitari nel caso di mancata ricezione della fattura.

Non dovrà quindi essere più indicato, come avveniva nel modello precedente, il mese di registrazione degli acquisti.

In particolare nella sezione **“Acquisti”** va indicato **l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta** riferita alle varie tipologie di **operazioni**:

- nel caso di **acquisti intracomunitari** di beni, al **campo 1** va indicato **l'imponibile** e al **campo 2** la **relativa imposta**;
- nel caso di **acquisti di beni ceduti nel territorio dello Stato da soggetti stabiliti in altri Stati dell'UE**, al **campo 3** va indicato **l'imponibile** mentre al **campo 4** la **relativa imposta**;
- nel caso di **acquisti di servizi resi da soggetti stabiliti in altri Stati dell' UE** e rilevanti nel territorio dello stato, nel **campo 5** deve essere indicato **l'imponibile** mentre nel **campo 7** la **relativa imposta**, evidenziando nel **campo 6** (di cui del campo 5) le operazioni **art. 7 – ter**;
- nel caso di **acquisti di beni ceduti nel territorio dello stato da soggetti stabiliti in Stati extra UE**, nel **campo 8** va indicato **l'imponibile** e nel **campo 9** la **relativa imposta**;
- nel caso di **acquisti di servizi resi da soggetti stabiliti in altri Stati extra UE** e rilevanti nel territorio dello stato, nel **campo 10** deve essere indicato **l'imponibile** mentre nel **campo 12** la **relativa imposta**, evidenziando nel **campo 11** (di cui del campo 10) le operazioni **art. 7 – ter**;

Si ricorda infine che il nuovo modello va presentato in via **telematica** o direttamente dal contribuente tramite i canali Entratel e Fisconline o tramite un intermediario abilitato e, come detto, va utilizzato **a decorrere dal 1 ottobre 2015.**